



**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI NOLA**

Prot. n° 332/2025

Nola, 23 GEN 2025

Ministro della Giustizia
Presidenti Commissioni Giustizia di Camera e Senato
Presidenza del Tribunale di Nola
Consiglio Nazionale Forense
Organismo Congressuale Forense
Unione Regionale degli Ordini forensi della Campania

Oggetto: Art. 14, comma 3.1, TU Spese di Giustizia, delibera COA del
21.1.2025.

Si trasmette in allegato estratto della delibera consiliare indicata
in oggetto.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Avv. Arturo Rianna

Allegato:
- ut infra



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI NOLA

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21 GENNAIO 2025

(...omissis...)

22. Art. 14, comma 3.1, TU Spese di Giustizia. Discussione e determinazioni.

(...omissis...)

22. Si passa all'esame del 22° capo all'o.d.g.: art. 14, comma 3.1, TU Spese di Giustizia. Discussione e determinazioni.

Il Presidente chiede al consigliere Santella di relazionare sul punto.

Il consigliere Santella, atteso che con la Legge di Bilancio è stato stabilito l'obbligo di corrispondere sempre, al momento dell'iscrizione a ruolo della causa, il contributo unificato, seppur nella misura minima di €. 43,00, dopo ampia discussione e valutazione della questione in seduta consiliare, chiede al Consiglio di adottare la seguente delibera:

PREMESSA

- con la modifica del Testo Unico Spese di Giustizia e l'introduzione del comma 3.1 dell'art. 14 (DPR 115/2002) è stato disposto che: *"fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera a o il minor contributo dovuto per legge"*;

- l'importo del contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 lettera a è pari ad € 43;
- il personale di cancelleria non potrà procedere all'iscrizione a ruolo di una causa civile nei seguenti casi: *nelle ipotesi in cui il C.U. non venga versato integralmente, o non venga versato almeno l'importo di € 43;*

CONSIDERATO CHE

- questo Consiglio, con delibera del 26/11/2024 aveva già stigmatizzato l'introduzione di tale previsione normativa;

- la norma si pone in contrasto con i principi Costituzionali di cui agli artt. 24 e 111, subordinando l'esercizio del diritto di azione e di difesa ad un adempimento di natura meramente fiscale;

- tale previsione normativa comporta una **inaccettabile commistione** tra la funzione giurisdizionale e quella di riscossione tributaria;

- la Corte Costituzionale ha ripetutamente censurato ogni tentativo di subordinare la tutela dei diritti ad imposizioni o prestazioni patrimoniali;

RILEVATO CHE

- la stessa Corte di Cassazione, rinvenendo nella norma delle contraddizioni ovvero poca chiarezza applicativa, ha inoltrato una nota, in data 08.01.2025, con la quale ha richiesto al Ministero delucidazioni in merito all'adempimento che, in concreto, le Cancellerie debbano eseguire: *sospendere l'iscrizione della causa sul ruolo oppure rifiutare gli atti di causa;*

l'Organismo Congressuale Forense ha già espresso la propria ferma opposizione alla norma, evidenziandone i profili di incostituzionalità;

- numerose associazioni forensi hanno manifestato grave preoccupazione per gli effetti che tale disposizione potrebbe avere sull'effettività della tutela giurisdizionale;

Piazza Giordano Bruno, 1 – Reggia degli Orsini - 80035 NOLA (NA)

Tel. 081.512.56.40 – Fax 081.512.56.30



**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI NOLA**

RICHIAMATO

- l'art. 1, comma 2, del Codice Deontologico Forense che impone all'avvocato di vigilare sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione;
- il ruolo dell'Avvocatura quale garante dell'accesso alla giustizia e della tutela dei diritti fondamentali;

DELIBERA

- di esprimere la propria opposizione alla introduzione della normativa richiamata;
- di invitare il Consiglio Nazionale Forense e l'Organismo Congressuale Forense ad adottare ogni iniziativa necessaria per ottenere l'abrogazione della norma.

Nel contempo, onde evitare possibili lesioni al diritto dei cittadini e problematiche deontologiche ai Colleghi, ritenendo ben note le continue disfunzioni del sistema telematico – anche per l'acquisto del contributo unificato – si

INVITA

il Presidente del Tribunale a valutare di emettere, in accordo con il COA di Nola, un provvedimento temporaneo con il quale si cerchi di ovviare a qualsivoglia possibile disfunzione del sistema telematico e garantire il diritto di difesa dei cittadini, stabilendo che:

- a) la Cancelleria, in assenza del CU al momento dell'iscrizione a ruolo, non rifiuterà gli atti ma provvederà ad inviare una comunicazione via una email/PEC con la quale si invita l'avvocato a pagare il CU (anche nella misura minima di € 43,00) entro e non oltre 5 giorni, previo inoltro del documento di pagamento con email pec al tribunale o al Giudice di Pace competente, con indicazione delle parti e della data di deposito telematico dell'iscrizione a ruolo. Intervenuto il pagamento del C.U. nei termini previsti, gli atti verranno accettati e verrà iscritta a ruolo la procedura;
- b) in assenza di adempimento, anche a seguito dell'avviso di cui sopra, la Cancelleria provvederà al "rifiuto degli atti telematici"

DISPONE

la trasmissione della presente delibera alla Presidenza del Tribunale di Nola, al Consiglio Nazionale Forense, all'Organismo Congressuale Forense, all'Unione Regionale degli Ordini forensi della Campania, al Ministro della Giustizia, ai Presidenti delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato, nonché la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine.

Il Presidente invita a votare.

Il Consiglio delibera all'unanimità dei presenti di approvare la delibera proposta.

(...omissis...)

f.to IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Fiorella Loria

f.to IL PRESIDENTE
Arturo Rianna

Nola, 23 gennaio 2025

Per Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Fiorella Loria